

4

[Home page](#) > [Legislazione](#) > [Legislazione Sanitaria](#)

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 9 aprile 2008
Nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura.**

(*Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21/7/2006*)

**IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE**

Visti gli articoli 3 e 211 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente «Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;

Visto, in particolare, il comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente la costituzione di una Commissione scientifica per l'elaborazione e la revisione periodica dell'elenco delle malattie di cui all'art. 139 e delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto il comma 3 dell'art. 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo cui alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni ed integrazioni, si fa luogo, su proposta della Commissione scientifica, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute, sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1994, n. 336, recante: «Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura»;

Viste le delibere n. 2 del 31 gennaio 2008 e n. 3 dell'8 febbraio 2008, adottate dalla Commissione scientifica per l'aggiornamento delle tabelle delle malattie professionali di cui all'art. 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, citato; Sentite le organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Vista la nota INAIL del 20 febbraio 2008, concernente la valutazione degli effetti finanziari della proposta modifica delle tabelle delle malattie professionali;

Ritenuto di dover procedere alla approvazione delle tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura;

Decreta:

Art. 1

Tabelle delle malattie professionali Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la tabella delle malattie professionali nell'industria e la tabella delle malattie professionali nell'agricoltura, di cui agli articoli 3 e 211 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono modificate ed integrate secondo le tabelle allegate al presente decreto, di cui formano parte integrante.

Art. 2

Revisione delle tabelle Alla revisione periodica, con cadenza annuale, delle tabelle di cui all'art. 1, si provvede ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, anche sulla base dell'elenco delle malattie di cui all'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.

1124.

Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 9 aprile 2008

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Damiano

- [pag_37](#)
- [pag_38](#)
- [pag_39](#)
- [pag_40](#)
- [pag_41](#)
- [pag_42](#)
- [pag_43](#)
- [pag_44](#)
- [pag_45](#)
- [pag_46](#)
- [pag_47](#)
- [pag_48](#)
- [pag_49](#)
- [pag_50](#)
- [pag_51](#)
- [pag_52](#)
- [pag_53](#)
- [pag_54](#)
- [pag_55](#)
- [pag_56](#)
- [pag_57](#)
- [pag_58](#)

| MALATTIE (ICD-10) | LAVORAZIONI | Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione della lavorazione |
|---|---|--|
| 10) MALATTIE CAUSATE DA PIOMBO, LEGHE E COMPOSTI: | | |
| a) NEUROPATIA PERIFERICA (G62.2) | | 4 anni |
| b) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92) | | 4 anni |
| c) NEFROPATIA (N14.3) | | 8 anni |
| d) ANEMIA SATURNINA (D64) | | 3 anni |
| e) COLICA SATURNINA (T56.0) | | 1 anno |
| f) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A PIOMBO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE) | Lavorazioni che espongono all'azione del piombo, leghe e composti. | 4 anni |
| 11) MALATTIE CAUSATE DA PIOMBO TETRAETILE E TETRAMETILE: | | |
| a) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92) | | 18 mesi |
| b) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A PIOMBO TETRAETILE E TETRAMETILE (ICD10 DA SPECIFICARE) | Lavorazioni che espongono all'azione del piombo tetraetile e tetrametile. | 18 mesi |
| 12) MALATTIE CAUSATE DA SELENIO, LEGHE E COMPOSTI | | |
| a) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24) | | 6 mesi |
| b) ENCEFALOPATIA TOSSICA (G92) | | 18 mesi |
| c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A SELENIO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE) | Lavorazioni che espongono all'azione del selenio, leghe e composti. | 3 anni |
| 13) MALATTIE CAUSATE DA STAGNO, LEGHE E COMPOSTI: | | |
| a) STANNOSE (J63.5) | | 5 anni |
| b) DERMATITE IRRITATIVA DA CONTATTO (L24) | | 6 mesi |
| c) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A STAGNO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE) | Lavorazioni che espongono all'azione dello stagno, leghe e composti. | 3 anni |
| 14) MALATTIE CAUSATE DA TALLIO, LEGHE E COMPOSTI: | | |
| a) NEUROPATIA PERIFERICA (G62.2) | | 3 anni |
| b) ALOPECIA (L63) | | 6 mesi |
| c) NEFROPATIA (N14.3) | | 3 anni |
| d) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A TALLIO, LEGHE E COMPOSTI (ICD10 DA SPECIFICARE) | Lavorazioni che espongono all'azione del tallio, leghe e composti. | 3 anni |
| 15) MALATTIE CAUSATE DA URANIO E COMPOSTI (effetti non radioattivi): | | |
| a) NEFROPATIA TUBULARE (N14.3) | | 3 anni |
| b) ALTRE MALATTIE CAUSATE DALLA ESPOSIZIONE PROFESSIONALE A URANIO E COMPOSTI (effetti non radioattivi). (ICD10 DA SPECIFICARE) | Lavorazioni che espongono all'azione dell'uranio e composti. | 3 anni |